



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Capo Verde in materia di cooperazione di polizia

A.C. 3942

Nota di verifica n. 435
11 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3942
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 1605), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2016
Art. 3 disegno di legge di ratifica	15.104 euro annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
L'Accordo tra Italia e Capo verde si compone di dodici Articoli e definisce il quadro bilaterale della cooperazione in materia di polizia.	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 3, lett. b), f) e l) (euro 10.334,30) e all'articolo 8 (euro 4.760,11) per un importo complessivo di euro 15.104 annui a decorrere dal 2014. Di questi, euro 14.904 hanno natura di oneri valutati ed euro 200 di oneri autorizzati (Cfr. <i>infra</i>). In merito ai criteri e ai parametri utilizzati per la quantificazione di tali oneri si rinvia al testo della relazione tecnica.
Articolo 3: individua le modalità della	La relazione tecnica , con riguardo all'articolo 3

cooperazione bilaterale prevedendone l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni nei seguenti settori: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti (lettera a); stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento (lettera b); reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti (lettera c); strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine (lettera d); formazione del personale di polizia (lettera e); adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate (lettera f); metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti (lettera g); passaporti e altri documenti di viaggio (lettera h). La cooperazione prevede, inoltre: attività dirette all'identificazione e alla riammissione di cittadini di entrambi i Paesi in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione le cui modalità potranno essere definite in un successivo Protocollo applicativo (lettera i); esecuzione delle richieste di assistenza secondo le modalità individuate all'articolo 4 (lettera j); scambio di informazioni ritenute di interesse per l'altra parte (lettera k); scambio di esperti ed individuazione di punti di contatto designati dalle Parti per agevolare l'applicazione dell'Accordo (lettera l).

evidenza quanto segue. Lettere a, c, d, e, g, e k: lo scambio informativo sarà effettuato tramite il canale di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta attivo, nell'arco delle 24 ore 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente. Lettere h, e j): le informazioni rilevanti saranno rese disponibili con i sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base all'ordinamento vigente. Lettera b): lo scambio d'informazioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, avverrà con l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di 4 giorni alla quale parteciperanno 2 unità straniere, per un onere complessivo di **euro 342** (spese ristorazione, euro 242 e *coffe break* euro 100). La relazione tecnica precisa che il calcolo di tale onere si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all'articolo 9, comma 2, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi che prevede il sostenimento dei costi di vitto e alloggio a carico del Paese ospitante. Inoltre, si prevede l'invio in missione a Praia, per la durata di 4 giorni, di 2 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale ed una con qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, che comporterà un onere complessivo di **euro 3.333,6** (spese per biglietti aerei A/R, per soggiorno in albergo e diaria). Lettera f): l'adozione delle misure necessarie si concretizzerà mediante l'invio in missione a Capo Verde, una volta l'anno, di 2 unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per 7 giorni, per un onere complessivo di **euro 4.560,54** (spese per biglietti aerei A/R, per soggiorno in albergo e diaria). Viene precisato che non si prevede l'accoglienza di personale appartenente alle Forze di polizia di Capo Verde. Lettera l): lo scambio di esperti e l'individuazione dei punti di contatto si realizzeranno mediante l'invio a Praia di 2 unità di personale appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare per la durata di 4 giorni, per un onere complessivo di **euro 2.108,16**. L'onere complessivamente ascrivibile all'articolo 3, risulta essere di **euro 10.334,30** (euro 342+euro 3.333,6+euro 4.560,54+euro 2.108,16). I predetti oneri sono quantificati assumendo i seguenti parametri: tariffa alberghiera pari a 125 euro a notte; diaria per dirigente pari a 89,79 euro e per funzionario pari a 83,61 euro; biglietto A/R per persona pari a 1.800 euro; abbattimento della diaria a 1/3 in caso di messa a disposizione di alloggio.

Articolo 5: individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, connesse a sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto (paragrafo 1).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

<p>L'assistenza può essere, inoltre, rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta (<u>paragrafo 2</u>)</p>	
<p>Articolo 8: prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e a Capo Verde, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che si prevedono 2 riunioni l'anno, una in Italia e una a Capo Verde. La delegazione italiana sarà composta da 3 componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di 3 giorni. La riunione a Praia comporterà un onere complessivo di euro 4.393,11 (spese per biglietti aerei A/R, per soggiorno in albergo e diaria, quantificati secondo i parametri sopra esposti). La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di 3 delegati per 3 giorni, avrà un onere complessivo di euro 367 (spese ristorazione: euro 267 e <i>coffe break</i>: euro 100). Sul punto la relazione tecnica precisa che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto. L'onere complessivamente ascrivibile all'articolo 8, risulta essere di euro 4.760,11 (euro 4.393,11+euro 367).</p>
<p>Articolo 9: stabilisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto da entrambe le Parti. Se la richiesta comporta spese notevoli o straordinarie le Parti si consultano per stabilire le modalità di trattazione della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese (<u>paragrafo 1</u>). Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante (<u>paragrafo 2</u>).</p>	<p>La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 9 definisce, in caso di spese notevoli e straordinarie, le condizioni volte ad escludere la corresponsione di spese ulteriori rispetto a quanto stabilito nella relazione tecnica. Viene precisato che si procederà, eventualmente, anche effettuando compensazioni delle voci di costo tali da lasciare invariati i saldi di finanza pubblica. La relazione evidenzia, altresì, che, <u>considerata l'impossibilità di quantificare ex ante le summenzionate eventuali spese</u>, queste saranno oggetto di una <u>idonea iniziativa legislativa</u> che, quantificandone gli oneri, ne indicherà la relativa copertura finanziaria.</p>
<p>Articolo 11: stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalla norma di cui all'articolo 11, non derivano nuove o maggiori spese.</p>

<p>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</p>	<p>Elementi forniti dalla relazione tecnica</p>
<p>Articolo 3 del ddl di ratifica: pone l'onere derivante dalle spese di missione dell'Accordo, <u>valutati in euro 14.904</u> a decorrere dal 2016 e delle rimanenti spese, <u>pari ad euro 200</u> a decorrere dal 2016, a carico delle proiezioni, per gli anni 2016-2018, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018 (<u>comma 1</u>). Inoltre, l'articolo medesimo prevede (<u>comma 2</u>) l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.</p>	<p>La relazione tecnica evidenzia che per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del DDL di ratifica, i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati in euro 15.104 annui e sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 3 ed 8 dell'Accordo. In merito a tale stima, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che trovino attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo, e tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica, ad eventuali spese "notevoli o straordinarie" si farà fronte mediante idonea iniziativa legislativa.

Riguardo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, riferita alla quota di oneri valutati (14.904 euro), si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria si rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo, valutati in euro 14.904 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 200 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto - all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, si evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.